



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 5500/US1/2014

Palermo, 03.02.2014

OGGETTO: Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 –
Disposizioni attuative.

L'art. 4 del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorso, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego", contempla, ai commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis e s.m.i., la disciplina dei processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, introducendo, a tal fine, un regime speciale transitorio per il reclutamento da concludersi entro il 31.12.2016.

Gli elementi fondamentali della novella dell'art. 4, possono sintetizzarsi:

1. nella riapertura del termine per la definizione dei percorsi di stabilizzazione;
2. nella connessa e conseguente possibilità di prorogare, fino e non oltre la data del 31.12.2016, i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101, ossia a partire dal 1 settembre 2013.

Per quanto riguarda i lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del D.L.vo 28.02.2000 n. 81 e di cui all'art. 3 comma 1 del D.L.vo 07.08.1997 n. 280, il comma 8 dell'art. 4 allo scopo di delimitare in via definitiva la platea degli aventi diritto, introduce l'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, da utilizzarsi per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle qualifiche per le quali il reclutamento avviene attraverso l'applicazione dell'art. 16 della legge 56/87.

I commi 9 e 9 bis e s.m.i. del richiamato art. 4 stabiliscono i criteri, le modalità ed i limiti attraverso i quali può essere attivato il processo di stabilizzazione.

In merito, occorre evidenziare che la Legge di Stabilità, ha previsto una specifica integrazione al comma 9 bis al quale è stato aggiunto un nuovo periodo da cui discendono, per la Regione Siciliana, i seguenti fondamentali principi:

1. il complesso delle spese correnti per il personale viene calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione;
2. la verifica annuale del rispetto delle norme di finanza pubblica viene effettuata tenendo conto di dati omogenei;
3. attualità dell'applicazione del comma 24 ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, ai fini della deroga alle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 14;
4. inapplicabilità del divieto assoluto di assunzione per l'anno 2014 per gli enti territoriali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2013.

A seguito dell'adozione dei sopracitati "principi-cardine", l'ARS ha approvato, in seno alla propria legge di stabilità, l'art. 30 in virtù del quale nel recepire la disciplina statale, si prevedono le norme attuative delle disposizioni finalizzate alla eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero di contratti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla P.A.



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Il primo comma dell'articolo in esame prevede che il Dipartimento Lavoro predisponga l'elenco Regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia statale che regionale, nonché al bacino dei soggetti utilizzati nei lavori di pubblica utilità.

Come espressamente chiarito dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 5/2013, hanno diritto all'inserimento nell'elenco regionale tanto coloro che hanno instaurato, nel tempo, contratti di lavoro che coloro i quali siano stati utilizzati fino al 31.12.2013 in attività socialmente utili.

In entrambi i casi, non può prescindersi dal possesso del requisito essenziale costituito dall'appartenenza al regime transitorio così come definito dall'art. 2 comma 1 del D.L.vo 28.02.2000, n. 81 consistente nell'essere stati utilizzati in progetti di LSU per 12 mesi alla data del 31.12.1999 nonché dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000 n.24.

A tal fine, tutti i lavoratori inseriti nel listato alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro, presenteranno al Centro per l'Impiego (CPI) del luogo ove hanno il domicilio, per il tramite degli enti utilizzatori, entro il termine di gg.15 decorrenti dalla pubblicazione della presente direttiva sulla GURS, apposita istanza dichiarando, con la formula dell'autocertificazione:

- a) di essere stato utilizzato alla data del 31 dicembre 2013 in attività socialmente utili presso l'Ente utilizzatore ... e/o di avere prestato attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato fino al 31 dicembre 2013 presso l'Ente utilizzatore ...;
- b) La data iniziale di utilizzo nei progetti di LSU o LPU;
- c) Il carico familiare, ossia il numero dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico;
- d) La data di nascita.

Entro i successivi gg.15, i CPI caricheranno i dati su apposito file predisposto dal Dipartimento Lavoro, che dovrà essere trasmesso al Servizio IX che entro ulteriori gg.15 predisporrà l'elenco unico e provvederà alla sua pubblicazione sulla GURS.

L'elenco sarà utilizzato da tutti gli enti ed amministrazioni presso i quali risultano in essere i contratti di lavoro o le attività socialmente utili, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 legge 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della LR 15/2004.

In merito, è necessario evidenziare che questa tipologia di reclutamento viene sussunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite dall'art. 36, comma 5 bis, del D.L.vo 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di che trattasi, solamente il 50% della complessiva dotazione finanziaria.

I lavoratori inseriti nell'elenco regionale, partecipano, come detto, alle selezioni indette per la copertura dei posti che richiedono come requisito di accesso dall'esterno il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico. Qualora unitamente al suddetto titolo di studio, sia richiesta anche una specifica professionalità, la selezione viene effettuata attraverso l'espletamento di una prova di idoneità non avente natura emulativa.

I soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei "requisiti previsti dall'art.1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 3, comma 90,



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emano il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici" saranno, **prioritariamente** destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato.

Poiché analogo diritto di precedenza è riconosciuto, dal comma 2 dell'art. 30, ai lavoratori in ASU in possesso dei requisiti prescritti, inseriti su tale presupposto nell'elenco regionale, essi fruiranno del beneficio in subordine rispetto ai titolari di contratto.

In altri termini, il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso l'ente utilizzatore, viene riconosciuto sia ai lavoratori contrattualizzati che a quelli impegnati in attività socialmente utile, con priorità dei primi sui secondi.

Per la copertura dei posti il cui titolo di studio di accesso sia superiore a quello contemplato dall'art. 16 della Legge 56/87 e fermo rimanendo l'inserimento nell'elenco regionale, il reclutamento, rientrando nel regime speciale transitorio, che, così come quello ordinario è facoltativo e non configura un diritto soggettivo per gli interessati, è subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie ed alle valutazioni organizzative di ciascuna amministrazione che non possono, comunque, destinare, al reclutamento speciale, una quota superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, stante che la rimanente pari quota va destinata all'accesso dall'esterno.

Le procedure, improntate ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione dovranno essere previste nella programmazione triennale del fabbisogno ed i relativi bandi di concorso dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente.

In merito, si evidenzia che il diritto di precedenza previsto dal comma 2 dell'art. 30 della legge di stabilità regionale dovrà essere previsto nel bando di concorso.

Tanto nel caso delle selezioni di cui alla lettera "a" dell'art. 36 comma 5 bis che nel caso delle selezioni di cui alla lettera "b", come espressamente stabilito dal comma 7 dell'art. 4 del DL 101/2013, dovranno essere, di norma, privilegiati i contratti a tempo indeterminato di tipo parziale.

Nelle more dell'avvio dell'iter procedurale, così come stabilito dal comma 3 della norma in esame, i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 o in data successiva potranno essere prorogati senza soluzione di continuità.

Per i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 la norma prevede che la decorrenza della proroga sia corrispondente alla data del 1 gennaio 2014.

Ciò posto, nella ipotesi in cui vengano avviate le procedure di cui ai commi 6, 8, 9 e 9 bis e s.m.i. dell'art. 4 del D.L. 101/2013, i contratti potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2016.

Negli altri casi, a condizione che sussistano il fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga potrà essere disposta fino e non oltre il 31 dicembre 2014.

In un caso e nell'altro valgono le specifiche deroghe previste dal periodo aggiuntivo al comma 9 bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013.

La possibilità di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le finalità della stabilizzazione e sino al completamento della stessa, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Non è superfluo evidenziare che il piano di stabilizzazione e la conseguente proroga dei contratti a tempo determinato derivano dal processo di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica espressamente previsto dalla legge di stabilità regionale, unitamente alle risorse aggiuntive da destinare allo scopo.

È opportuno sottolineare che la proroga avviene alle medesime condizioni dei contratti in scadenza che proseguono secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data instaurazione dei rapporti di lavoro.

Il comma 5 dell'art. 30 prevede, inoltre, la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2016 in quanto anche ai soggetti impegnati in ASU al 31 dicembre 2013 è riconosciuta l'aspettativa della stabilizzazione. Come di consueto la prestazione oraria non effettuata, a causa della scadenza del termine, potrà essere recuperata nel mese successivo.

Il comma 6 contempla l'abrogazione delle norme regionali recanti misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, in armonia con la ratio della disciplina statale di riferimento che pone il divieto di instaurare, ulteriormente, contratti di lavoro a tempo determinato difforni dalle regole che ne consentono l'utilizzo.

Infine i commi 7, 8, 9, 10 e 11 stabiliscono i criteri e le modalità attraverso le quali si compensano gli squilibri finanziari connessi con l'abrogazione delle norme regionali nonché la copertura finanziaria necessaria per i processi di stabilizzazione e per le proroghe in relazione ai quali gli Assessori competenti dirameranno, successivamente, le necessarie direttive attuative.

Si chiarisce, in conclusione, che le norme in esame si applicano anche ai lavoratori attualmente in servizio presso le Province Regionali il cui diritto alla stabilizzazione prescinde dal soggetto utilizzatore essendo derivante dall'appartenenza al bacino degli L.S.U. o L.P.U..

È doveroso evidenziare che la riapertura dei termini per la stabilizzazione consente, naturalmente, la definizione, con l'assunzione a tempo indeterminato, delle procedure di cui alla L.R. 24/2010, che alla data del 31/12/2012 sono state avviate o completate senza che siano stati stipulati i relativi contratti di lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Anna Rosa Corsello

